3/2017

GLI ACCERTAMENTI TECNICI NEI REATI STRADALI

di Francesco Prete

Abstract. *Il varo della legge di riforma dei reati di omicidio e lesioni stradali è stato preceduto e accompagnato da molti commenti di segno diverso, generando negli operatori di polizia giudiziaria una serie di incertezze sull' impostazione da dare alla fase delle indagini preliminari.*
Molte procure della Repubblica hanno ritenuto di dovere emettere direttive per indirizzare le forze di polizia nel compimento dei primi atti di indagine e nell'impostazione della notizia di reato.
Nel presente elaborato ci si sofferma su alcuni di questi aspetti, con particolare attenzione al tema del prelievo di campioni biologici da effettuarsi sul conducente ai fini dell'accertamento penale.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le tappe del percorso normativo. – 3. L'attuale quadro normativo. – 4. I profili procedurali.

1. Introduzione.

La riforma dei reati connessi alla circolazione stradale – introdotta con legge n. 41 del 23 marzo 2016 – ha generato un dibattito particolarmente vivace in ragione della loro forte incidenza sul tessuto sociale[1].

I terreni su cui si è sviluppata la discussione sono molteplici, spaziando dalle questioni politiche – per la innegabile spinta emotiva esercitata sul legislatore da chi invocava pene più severe per ottenere più sicurezza sulle strade – alle tematiche giuridiche, ai profili medico legali.

Su questi ultimi vale la pena di svolgere alcune considerazioni, essendo evidente che l'intervento riformatore ha aperto una serie di problemi interpretativi e di applicazione pratica, lasciando la loro soluzione ai vari operatori ed in specie agli organi di polizia, alle strutture sanitarie e all'autorità giudiziaria.

---

[1] *Ex multis:* M. MANTOVANI, *In tema di omicidio stradale*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, n. 2, 2015, p. 152; E. SQUILLACI, *Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, in *questa Rivista*, 18 aprile 2016; A. FLORIO, *Omicidio stradale: il travagliato percorso e le perplessità della nuova legge*, in *Altalex*, 25 maggio 2016.

Più in particolare la riforma pone seri problemi di raccordo fra i tre soggetti citati per l'accertamento dell'eventuale alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Tali problemi si ponevano già prima della riforma, ma oggi, avendo il legislatore previsto l'arresto del conducente che abbia cagionato eventi lesivi o mortali sotto l'influenza di sostanze alteranti, essi si acuiscono, mettendo l'operatore in condizione di assumere le proprie determinazioni in tempi molto ristretti, legati alla flagranza del reato.

Non è un caso che all'indomani della riforma tante procure della Repubblica abbiano sentito l'esigenza, spesso indotta da richieste esogene, di emanare linee guida per indirizzare la polizia giudiziaria verso scelte operative compatibili con la disciplina dettata dalle nuove norme.

In particolare la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma ha coinvolto le procure del distretto e le competenti direzioni generali della Regione Lazio in un progetto di collaborazione tra uffici di polizia, organi giudiziari e strutture sanitarie, teso ad approntare una rete in grado di dare risposte operative in tempi compatibili con le determinazioni dell'autorità giudiziaria.

Uno degli aspetti più spinosi in tema di accertamenti tossicologici è certamente quello del consenso del soggetto interessato al prelievo di campioni biologici, essendo evidente che in caso di rifiuto di sottoporsi agli esami, l'organo inquirente si trova di fronte ad un'impasse. Si impone allora la necessità di ricercare presupposti e limiti del prelievo coattivo di materiale biologico a fini di accertamento del reato. Le difficoltà in proposito possono essere di ordine strettamente medico, legate alle metodiche di acquisizione coattiva di campioni biologici, ma anche di natura giuridica.

Su queste conviene soffermarsi, partendo dalla evoluzione della normativa nel corso degli ultimi anni.

2. Le tappe del percorso normativo.

La questione del prelievo coattivo di materiale biologico – e, per quel si dirà appresso, del sangue in particolare – si inquadra in quella più ampia relativa alla possibilità per il giudice di disporre perizie che richiedano il compimento di atti suscettibili di incidere sulla libertà personale[2].

Oggi il paradigma per questo tipo di perizie è dettato dall'articolo 224 bis c.p.p. che disciplina casi e limiti dell'accertamento e stabilisce i requisiti formali dei provvedimenti del giudice.

[2] Sull'argomento G. LEO, *Il prelievo coattivo di materiale biologico nel processo penale e l'istituzione della banca dati nazionale del DNA*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 2011, fascicolo IV,V.; C. GABRIELLI, *Il prelievo coattivo di campioni biologici nel sistema penale*, Torino, 2012; S. RENZETTI, *Gli accertamenti corporali coattivi: una questione irrisolta*, Cass. pen., 2006, 3562.

Tale disposizione è stata introdotta nel 2009 per colmare il vuoto normativo conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità del comma 2° dell'articolo 224 c.p.p.[3].

La Consulta, con la sentenza n. 238/96, dichiarò l'incostituzionalità di tale norma nella parte in cui *"consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi i nei modi dalla legge"*. La Corte sottolineò la necessità che ogni restrizione della libertà personale sia assoggettata alla duplice garanzia della riserva di legge e della riserva di giurisdizione attraverso una preventiva e specifica individuazione legislativa dei casi e delle modalità di accertamento, nonché di un atto motivato dell'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei presupposti nel caso concreto. Da qui la dichiarazione di *"illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2 (seconda proposizione), del codice di procedura penale, nella parte in cui consente misure restrittive della libertà personale finalizzate alla esecuzione della perizia, ed in particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi ed i modi in cui esse possono essere adottate"*[4].

La Consulta determinò così una situazione di vuoto normativo per effetto del quale l'indagato, non prestando il consenso all'effettuazione di un prelievo di campione biologico, strumentale alla successiva perizia, finiva per paralizzare l'attività di accertamento del reato[5].

Una prima e parziale risposta normativa si è avuta con la legge n. 155/2005, nella quale venne affrontato il problema, seppur in maniera asistematica e parziale. Furono introdotti nel codice di procedura penale un nuovo comma 2 bis all'art. 349, che autorizzava la polizia giudiziaria ad effettuare il prelievo coattivo di capelli o saliva per finalità di identificazione del soggetto, nonché un nuovo periodo al terzo ed ultimo comma dell'art. 354 il quale prevedeva che, per procedere ad accertamenti urgenti su persone comportanti il prelievo di materiale biologico, la polizia giudiziaria vi provvedesse osservando le forme previste dallo stesso comma 2 bis dell'art. 349.

La riforma del 2005 si è rivelata tuttavia insufficiente e non è riuscita a colmare il vuoto normativo determinato dalla sentenza della Consulta, continuando ad essere

---

[3] In proposito cfr. AA.VV, *La prova penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 435 e ss

[4] Corte Cost., 27 giugno 1996, n. 238, in CED, mass. n. 0022598. Sulla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, v. i commenti di A. NAPPI, *Sull'esecuzione coattiva della perizia ematologica*, in Giur. cost., 1996, p. 2150; M. RUOTOLO, *Il prelievo ematico tra esigenze di accertamento del reato e garanzia costituzionale della libertà personale. Note a margine di un mancato bilanciamento tra valori*, *ivi*, p. 2151; G.P. DOLSO, *Libertà personale e prelievi ematici coattivi*, *ivi*, p. 3222; G. Santacroce, *Prelievo coattivo del sangue a scopo probatorio e tutela della libertà personale*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3570; M. GIACCA, *In tema di prelievo ematico coatto: brevi note a margine della sentenza della Corte cost. n. 238 del 1996*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 602; G. ROMEO, *Prelievi ematici coattivi e principi costituzionali*, in *Rivista di polizia*, 1997, p. 280; D. VIGONI, *Corte costituzionale e prelievo ematico coattivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 1022; R.E. KOSTORIS, *Alt ai prelievi di sangue coattivi*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 1091; G. UMANI RONCHI, *Marcia indietro sul test del Dna: così si allargano le maglie dell'impunità*, in *Guida dir.*, 1996, p. 67.

[5] BELLOCCHI, voce *Perito e Perizia*, in *Dig. Dir. pen.*, UTET, 2005, Agg. Vol III, t. 2, p. 1067 e ss.; BORDIERI, *Sul valore probatorio del rifiuto ingiustificato dell'imputato di sottoporsi al prelievo di Dna*, in *Cass. Pen.*, 2004, 4168 e ss.; SPRIANO, *Acquisizione di campioni del Dna dall'imputato e dai suoi parenti*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 350 e ss.

preclusa al giudice l'ammissione di una perizia comportante il prelievo di campioni biologici in caso di rifiuto del soggetto. Stesse difficoltà riguardavano la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero.

Solo con legge n. 85 del 2009[6] è stata introdotta una disciplina più organica con l'inserimento nel codice di procedura penale dell'articolo 224 bis con cui sono stati disciplinati casi, presupposti e limiti dei prelevi biologici e degli accertamenti medici coattivi funzionali alla perizia del giudice. Non è inutile sottolineare che con tale legge si è recepito nel nostro ordinamento il Trattato di Prum in tema, tra l'altro, di istituzione di una banca dati nazionale del DNA a fini di contrasto al terrorismo e alla migrazione illegale[7].

Anche l'articolo 224 bis c.p.p., tuttavia, ha avuto tiepida accoglienza tra i commentatori[8] che hanno lamentato il suo scarso rigore sotto il profilo della tassatività, lasciando peraltro aperto il dubbio se l'elencazione dei tipi di prelievo funzionale alla determinazione del profilo del DNA – capelli, peli e mucosa del cavo orale – sia tassativa o, al contrario meramente esemplificativa.

Con l'articolo 359 bis c.p.p., introdotto sempre con la legge n. 85/ 2009, si è previsto che nei casi di urgenza possa procedere coattivamente il pubblico ministero che dovrà richiedere al giudice per le indagini preliminari, entro quarantotto ore, la convalida del proprio decreto autorizzativo[9].

Con la legge n. 41 del 23 marzo 2016[10] il legislatore ha introdotto norme specificamente rivolte a disciplinare l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, funzionale all'eventuale affermazione di responsabilità per i reati di omicidio e lesioni gravi e gravissime connessi alla circolazione stradale.

3. L'attuale quadro normativo.

Il laborioso percorso normativo, tuttavia, non ancora prodotto una disciplina soddisfacente sotto il profilo della chiarezza e della precisione. Neppure con la citata legge n. 41/2016 il legislatore ha infatti fugato i dubbi interpretativi lamentati, avendo preferito utilizzare formule piuttosto generiche e delegare all'interprete il difficile compito di riempirle di contenuto. In particolare non ha preso una posizione netta in

---

[6] Per approfondimenti sulle novità legislative introdotte dalla L. 85/2009, vedi MARAFIOTI-LUPARIA (a cura di), *Banca dati del DNA e accertamento penale*, Giuffrè, 2010.

[7] C. ANTONIELLO, *L'adesione dell'Italia al trattato di Prum: prime osservazioni*, in *Federalismi.it*, 25.07.2009

[8] Cfr. A. CAMON, *La prova genetica tra prassi investigative e regole processuali,* in *Proc. pen. Giust*. 2015; G. GIOSTRA, *Gli importanti meriti e i molti limiti della nuova disciplina, in Giur. It., 2010.* C. CONTI (a cura di), *Scienza e processo penale, nuove frontiere e vecchi pregiudizi,* Milano, 2011.

[9] Per un approfondimento sul tema, STRAMAGLIA, "*Prelievi coattivi e garanzie costituzionali*", in Marafioti-Luparia, op. cit.; F. CASASOLE, *Prelievi e accertamenti medici coattivi*, in Marafioti-Luparia (a cura di), *Banca dati del DNA e accertamento peritale*, ibidem.

[10] Per un primo commento v. D. D'AURIA, *Omicidio stradale: prime osservazioni,* in *Diritto penale e processo*, 4/2016.

relazione alla specifica questione del prelievo forzoso del sangue, pur essendo evidente, anche dai lavori preparatori, la sua intenzione di ampliare i poteri coercitivi per l'accertamento dei delitti di omicidio e lesioni gravi e gravissime stradali.

Si è limitato ad interpolare gli articoli 224 bis e 359 bis c.p.p., inserendo nel primo le fattispecie di cui agli articoli 589 bis e 590 bis c.p. nel novero di quelle per cui è possibile l'esecuzione coattiva, a fini di accertamento peritale, di prelievi di campioni biologici e accertamenti medici.

Nell'articolo 359 bis c.p.p. è stato poi introdotto un comma 3 bis che prevede, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza da alcol o di alterazione da stupefacenti, "*l'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva se la persona rifiuta di sottoporvisi*".

I sostenitori della tesi contraria alla possibilità di effettuare il prelievo coattivo del sangue ai fini dell'accertamento fanno leva sulla mancata previsione espressa, anche nel nuovo testo normativo, di tale modalità e della non percorribilità dell'estensione in via analogica[11].

Prima di prendere posizione sul tema, è utile riportare un'altra disposizione introdotta dal legislatore con specifico riferimento al reato di cui all'articolo 187 C.d.S. in tema di accertamento dello stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. Questo prevede al comma 2 bis che il conducente possa essere sottoposto, già sul luogo dell'incidente, ad accertamenti analitici su campioni della mucosa del cavo orale o su campioni di fluido del cavo orale. "*Qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti della polizia stradale … accompagnano il conducente presso strutture sanitarie … per il prelievo dei campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti*".

Come si vedrà a breve tale norma è passata indenne al vaglio della Corte costituzionale che ne ha sancito la compatibilità con l'articolo 13 della Costituzione, superando alcuni dubbi che qui vengono affrontati con riferimento ai nuovi articoli 224 bis e 359 bis c.p.p.

Anche i fautori della tesi contraria all' ammissibilità del prelievo ematico forzoso in realtà non negano che il legislatore della riforma avesse in animo di prevedere tale tipo di accertamento, ma fanno leva sul perdurante silenzio serbato nel testo normativo per affermare che la mancata previsione espressa non possa essere superata in via interpretativa.

E allora la domanda è se valga, nel caso specifico, il brocardo *quod lex voluit dixit quod noluit tacuit* o se, al contrario, vi sia spazio per giungere ad una soluzione affermativa con gli ordinari criteri ermeneutici.

Come ogni questione interpretativa, anche questa passa attraverso la ricostruzione della *voluntas legis* e non è secondario ricordare che i lavori preparatori

[11] Così: Linee guida della Procura della Repubblica di Trento, in *questa Rivista*, 5 aprile 2016; contra Linee guida delle Procure della Repubblica di Sondrio e Macerata, in *questa Rivista*, 18 ottobre 2016; atto di indirizzo del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma alla Procure del distretto, inedito.

sono chiarissimi nel mettere in risalto il netto proposito del riformatore di attribuire agli inquirenti maggiori poteri coercitivi finalizzati all'accertamento dei reati stradali.

Nessun commentatore in effetti nega che il riformatore abbia voluto estendere le possibilità di accertamenti in qualche misura invasivi, come può dedursi dall'introduzione di norme che hanno una ragion d'essere proprio in quanto prevedono poteri coercitivi che prima non erano contemplati.

Certamente hanno colto nel segno quei commentatori che hanno evidenziato il non senso delle nuove disposizioni se queste, per l'accertamento specifico dei reati *de quibus* nella forma aggravata, si limitassero a ribadire il contenuto di quanto già previsto dal preesistente quadro normativo.

È altresì innegabile che, se si ritiene che il rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento non possa in alcun modo essere superato, si deve conseguentemente giungere alla conclusione che il destino del processo finisce per essere nelle sue stesse mani e lo Stato non può che rinunciare al proprio potere di perseguire e punire questi specifici reati.

Se non fosse superabile il rifiuto del conducente di sottoporsi alle analisi, verrebbe meno la possibilità stessa di provare il reato ed è intuitivo l'interesse dell'indagato a sottrarsi alla ricerca di una prova che può condurre a pesanti condanne.

Ma tali considerazioni evidentemente non bastano su piano esegetico.

Il ragionamento deve allora essere condotto sul piano della formulazione letterale.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 238/96, vagliava una norma del tutto priva di indicazioni specifiche in ordine ai tipi di accertamento coattivo consentiti e alle sue finalità investigative, per ciò stesso non rispettosa delle garanzie volute dall'articolo 13 Cost. in tema di libertà personale[12].

Tuttavia, la Corte non ha sostenuto che il prelievo ematico forzoso, in sé considerato, sia incompatibile con il dettato costituzionale. Ha solo affermato che "*fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire l'espletamento della perizia ritenuta necessaria a fini processuali, nonché a precisare i casi e i modi in cui le stesse possono essere adottate, nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto.*"

Nella stessa sentenza, tuttavia, la Corte ha svolto un ragionamento particolarmente prezioso per la soluzione della questione qui dibattuta. Ha in sostanza tenuto a distinguere il caso generale disciplinato, in tema di perizia, dal codice di procedura penale, da altri più settoriali, suscettibili di diversa soluzione. La Corte ha infatti riconosciuto come "«*.... in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore – operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale – abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici,(*

[12] P. TONINI, *Manuale di procedura penale,* XVI ed., Milano 2015, 353.

..omissis...) disciplina – questa – la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996 citata) proprio denegando, tra l'altro, la denunziata violazione dell'art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge».

Nella pronuncia n. 194/1996 il giudice delle leggi aveva escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina dettata dall'articolo 187 C.d.S. negando il suo contrasto con l'articolo 13 della Costituzione e in particolare con il principio della riserva di legge e affermando che *"la prospettata incostituzionalità potrebbe ritenersi solo ove si potesse riscontrare una violazione, da parte di quest'ultima, dei limiti imposti dal rispetto della persona umana. E questa corte ha già precisato che il prelievo ematico – ormai di ordinaria amministrazione nella pratica medica – non lede la dignità o la psiche della persona così come di norma non ne mette in alcun modo in pericolo la vita l'incolumità e la salute (sentenza n. 54 del 1986)."*

Lo stesso giudice delle leggi, dunque, ha riconosciuto in entrambe le pronunce la legittimità della disciplina dettata dal codice della strada che, nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, ne ammette l'esecuzione coattiva, senza necessità di preventivo consenso da parte dell'interessato al prelievo di campioni[13].

Dalla lettura complessiva di queste pronunce potrebbe legittimamente trarsi la conclusione che, laddove il legislatore lascia indeterminata la finalità dell'accertamento, la disciplina ne risente al punto da essere in contrasto con la Costituzione. Laddove invece le finalità dell'accertamento siano chiare e siano circoscritte le modalità di acquisizione, il contrasto con l'articolo 13 della Carta è da escludere.

Questa premessa di carattere generale spiegherebbe perché la Corte censura l'articolo 224 del codice di procedura penale che detta una disciplina generale (e generica) sulla perizia disposta dal giudice, e salva invece la specifica procedura funzionale all'accertamento dello stato di alterazione del conducente, rilevando che, in questo secondo caso, ne risultano perimetrate le finalità e le modalità dell'accertamento che, pur essendo invasivo, non lede la dignità della psiche della persona e non ne mette in alcun modo in pericolo la vita e l'incolumità della salute.

Pertanto il prelievo ematico, come altre forme di prelievo di materiale biologico da essere vivente, è astrattamente ammissibile, purché il legislatore ne preveda casi e modi, circoscrivendo in maniera più dettagliata i poteri coercitivi del giudice[14].

Fatta questa doverosa analisi della giurisprudenza costituzionale, altre considerazioni entrano in gioco.

Pare innegabile che l'articolo 224 bis c.p.p. sia strutturato su due livelli e contenga una disposizione di carattere generale per le perizie che richiedono un'attività invasiva, all'interno della quale vi è poi una specifica previsione per la perizia che riguardi la rilevazione del DNA.

---

[13] Così P. BERNAZZANI, *Il reato di omicidio stradale: spunti problematici,* in *Rassegna di giurisprudenza penale 2016*, sul sito della Corte di Cassazione.

[14] Per approfondire C. GABRIELLI, *Il nuovo prelievo coattivo "stradale": tanto rumore per (quasi) nulla?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale,* n. 2/2016, p. 821.

Esaminando il testo normativo si nota che l'ipotesi generale riguarda il compimento di "atti idonei ad incidere sulla libertà personale... o accertamenti medici" senza il consenso della persona interessata. Il riferimento al prelievo di capelli, di peli e della mucosa del cavo orale è specificamente previsto "ai fini della determinazione del profilo del DNA" e non si evince altrimenti che esso sia riferito a qualunque altro tipo di perizia.

A tale affermazione si giunge anche attraverso l'analisi logica del periodo, con una incidentale all'interno della proposizione principale ed un aggettivo relativo "quale" – riferito ai tre tipi di prelievo – che ha chiaramente una funzione esemplificativa, almeno secondo le comuni regole grammaticali della lingua italiana.

La tesi contraria all'ammissibilità del prelievo forzoso del sangue fa leva sulla mancata enunciazione espressa di tale campione biologico tra quelli previsti dal legislatore. Ma in tale affermazione si annida – ad avviso di chi scrive – l'equivoco di fondo di ritenere che il prelievo di capelli, peli e mucosa di cavo orale sia l'unica modalità di acquisizione coattiva di campioni biologici per qualunque tipo di perizia.

In effetti sembrano vere due conclusioni opposte. La prima è che i tre campioni biologici citati sono riferiti soltanto alla perizia in tema di rilevazione del DNA. La seconda è che il giudice può ordinare atti incisivi sulla libertà personale per compiere qualsiasi altra perizia, diversa da quella che accerta il profilo del DNA, e in queste non incontra il limite – che sarebbe irragionevole – di ordinare il prelievo di quei soli tre campioni.

Non è affatto vero, allora, che il prelievo forzoso di capelli, peli e mucosa del cavo orale sia il paradigma generale per tutte le perizie possibili.

Ciò è stato autorevolmente confermato dalla Corte di Cassazione che in un *obiter dictum*, contenuto in una sentenza[15] in tema di perizie ex articolo 224 bis c.p.p. ha riconosciuto la possibilità di repertare campioni biologici di tutt'altro tipo: "*si pensi alla necessità di acquisire un frammento di un organo interno per verificare l'incidenza di agenti patogeni*".

Esiste quindi un sistema generale per le perizie che prevedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale e/o accertamenti medici e poi un sottosistema che riguarda specificamente le perizie in tema di DNA. I tre campioni biologici citati nella norma riguardano solo quest'ultima. Da qui l'inconferenza del loro utilizzo nel caso in cui si debba accertare lo stato di alterazione da assunzione di alcol o stupefacenti nei reati di omicidio e lesioni stradali.

Come in un rapporto di cerchi concentrici, la perizia sul DNA si pone in rapporto di *species* a *genus* rispetto alle perizie che richiedono atti o accertamenti medici potenzialmente invasivi della libertà personale.

La disposizione dell'articolo 224 bis c.p.p., fino a quando non dovesse cadere sotto la scure del Giudice delle leggi per eventuale contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, ci consegna un sistema, probabilmente non impeccabile sotto il profilo

[15] Cass., Sez. II, sent. 27 novembre 2014, n. 2476, in CED, Rv. 261865.

della tassatività, ma certamente più definito rispetto al vecchio 224 c.p.p. che di definito aveva poco.

Il punto è se, in nome della esigenza probatoria di accertamento del reato, si possa ricorrere ad una lettura sistematica della norma del 224 bis c.p.p. per riempire quel gap di tassatività che pure la dottrina vi ha rinvenuto. La questione è se, in quest'ottica, possa farsi ricorso ad altre norme dell'ordinamento per recuperare presupposti e finalità dell'accertamento.

Qui entrano in gioco le norme sopra ricordate in tema di circolazione stradale: il comma 3 bis dell'art.359 bis c.p.p. e l'articolo 187 comma 3 C.d.S..

Nell'articolo 359 bis c.p.p. il legislatore usa, per consentire gli accertamenti finalizzati a verificare lo stato di alterazione del conducente, la formula "prelievo necessario", con eventuale "esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi". Nell'articolo 187 C.d.S., ai fini della prova dell'assunzione di stupefacenti, prevede il prelievo di "liquidi biologici" ricomprendendovi anche il fluido del cavo orale, che è sostanza biologicamente diversa dalla mucosa.

È necessario, a questo punto, aprire una parentesi, giacché la questione non può essere risolta prescindendo da una valutazione medico-legale della funzionalità dei vari campioni biologici rispetto allo scopo.

La scienza medica è netta nell'affermare che il capello e il pelo sono inidonei ad accertare l'assunzione di alcol e droghe per le finalità che qui interessano, mentre la mucosa del cavo orale lo è potenzialmente – ma con qualche riserva di ordine pratico – solo per gli stupefacenti.

Questo già rende evidente il non senso di un intervento riformatore che avesse limitato i prelievi a questi tre campioni biologici che non servono allo scopo.

La scienza medica oggi ci dice che la matrice ematica è quella elettiva sia per l'alcol che per le droghe, mentre la saliva può esserlo solo per queste ultime[16]. E allora sul piano logico-sistematico, se gli accertamenti coattivi devono essere quelli "necessari" allo scopo, quale coerenza può ravvisarsi nel sistema se si interpretano le norme come riferite a campioni che necessari non sono?

Né ha senso interpretare le norme escludendo la matrice necessaria per eccellenza, il sangue che è l'unica sostanza biologica decisiva per un esaustivo accertamento dello stato di alterazione da assunzione di alcol o di stupefacenti.

Tali argomenti paiono più che sufficienti per affermare che il legislatore, con specifico riferimento ai reati di omicidio e lesioni (gravi e gravissime) stradali, non ha ritenuto di elencare tutti i campioni biologici funzionali alla verifica – anche per non cristallizzare la scelta con una previsione specifica che potrebbe essere superata dai progressi della scienza medica – ma ha optato per una formula più ampia che ricomprendesse tutti quei campioni biologici "necessari" all'accertamento. E il sangue lo è più di tutti gli altri.

[16] Cfr. R. FROLDI, L*ezioni di tossicologia forense*, V ed., Giappichelli, Torino 2011.

Resta vero che il legislatore ha omesso il riferimento specifico alla *species* "prelievo ematico", ma da una lettura sistematica e combinata è possibile ricomprendere il sangue nel *genus* "liquido biologico" considerato nell'articolo 187 C.d.S.

Ma all'ammissibilità del prelievo forzoso del sangue può giungersi anche attraverso un altro percorso argomentativo.

Sia per l'accertamento del tasso alcolemico, sia e soprattutto per quello dell'alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, l'analisi del sangue si pone come strumentale alla verifica. Il sanitario che deve verificare se il conducente fosse, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza e/o di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti deve compiere un esame strumentale attraverso il sangue e – con riferimento al caso degli stupefacenti – un esame clinico per stabilire se l'assunzione di tali sostanze abbia determinato un'alterazione psico-fisica.

Pare indubitabile che tale attività rientri nella nozione, utilizzata dal 224 bis c.p.p., di "accertamento medico" per la cui esecuzione il 359 bis c.p.p. consente il "prelievo necessario".

Con questa lettura sistematica i timori espressi dalla Corte costituzionale sembrano salvaguardati, avendo il legislatore previsto, con sufficiente precisione, casi e modi di accertamento che giustificano il sacrificio – "in minima misura", come ammette la stessa Corte Cost. nella citata sentenza, laddove parla di pratica medica di ordinaria amministrazione che provoca lieve sofferenza[17] – della libertà personale rispetto all'esigenza dello Stato di perseguire determinati reati connotati da particolare gravità.

Tale affermazione trova conforto in una pronuncia espressa in termini dalla Corte di cassazione in una sentenza che, nel ripercorrere la strada seguita dalla Corte costituzionale nelle pronunce riportate, conclude affermando: "*Ne consegue che lo stesso giudice delle leggi ha riconosciuto, nelle due pronunce sopra riportate, la legittimità della disciplina del codice della strada, anche laddove nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. E, dunque, avendo la stessa Corte Costituzionale, nella richiamata sentenza, individuato quali sono i "trattamenti sanitari", c.d. invasivi, consentiti, tra cui il prelievo ematico, le modalità previste dall'art. 186 C.d.S., comma 5 per l'accertamento del tasso alcolemico trovano il loro fondamento nell'art. 32, comma 2 della Carta Costituzionale*"[18].

D'altra parte sembrano al riparo anche le preoccupazioni espresse in dottrina da chi ritiene che anche l'attuale 224 bis c.p.p. presenti seri problemi di tassatività. Al di là dei prelievi, infatti, la norma è apparsa eccessivamente permissiva per quel che attiene agli accertamenti medici, non circoscritti da alcun presupposto applicativo. "Quel che è certo è che la norma sembra mancare di tassatività, quanto al finalismo del

[17] Nello stesso senso la Corte Costituzionale, 18 marzo 1986, n. 54, in CED, n. mass. 12294, ha evidenziato che il prelievo di sangue *"ormai di ordinaria amministrazione nella pratica medica, talché può essere eseguito anche da un infermiere professionale, non lede né la dignità o la psiche della persona, né mette in alcun pericolo la vita, l'incolumità o la salute della persona, salvo i casi patologici eccezionali, che il perito medico –legale sarebbe facilmente in grado di rilevare"*.

[18] Così Cass., sez. IV, 6 novembre 2012, n. 6755, in CED, RV 254931.

provvedimento coercitivo demandato al giudice e quanto al tipo di accertamento ritenuto utile allo scopo"[19].

A tale rilievo – formulato sull'articolo 224 bis c.p.p. prima della riforma del 2016 – sembra legittimo replicare che se è possibile recuperare la compatibilità costituzionale della norma all'articolo 13 Cost. attraverso l'indicazione delle finalità cui l'atto deve tendere, il risultato oggi può dirsi raggiunto proprio grazie alle nuove norme introdotte negli articoli 224 bis e 359 bis comma 3 bis c.p.p. che definiscono nettamente le finalità cui il prelievo o l'accertamento devono tendere. La riserva di legge è garantita attraverso una lettura sistematica delle norme, mentre la riserva di giurisdizione è oggi assicurata dalla necessità di un intervento del giudice in sede di convalida dell'atto urgente disposto dal P.M..

4. I profili procedurali.

Ritenuta l'ammissibilità del prelievo coattivo del sangue, si pongono i problemi relativi alle modalità della sua effettuazione e alle garanzie personali[20].

Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 224 bis c.p.p. e non possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona, né provocare sofferenze di non lieve entità. Le operazioni sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.

In tale quadro si inseriscono le attività della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del personale sanitario.

Secondo la disciplina contenuta nel codice della strada, in particolare agli articoli 186, commi 3 e seguenti e 187, commi 2 e seguenti, la polizia giudiziaria, intervenuta sul luogo dell'incidente, effettua dapprima gli **accertamenti qualitativi** (così detti perché sono unicamente in grado di rilevare la presenza di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza quantificarne il valore) e poi richiede quelli tecnico-quantitativi.

Quelli qualitativi devono essere non invasivi e possono essere effettuati anche attraverso apparecchi portatili, previamente testati e approvati con regolamento ministeriale[21].

Essi non hanno alcun valore di prova circa l'assunzione di sostanze, ma sono utilizzabili esclusivamente come strumento precursore per il conseguente avvio dei successivi accertamenti. Il fine di questi accertamenti, come specificano le citate norme del c.d.s., consiste infatti nell'acquisizione di "*elementi utili per motivare l'obbligo di*

[19] Così G. LEO, IL *prelievo coattivo di materiale biologico nel processo penale e l'istituzione della banca dati nazionale del DNA, Cit.*

[20] Crf. A. BIGIARINI, *Gli aspetti processuali più rilevanti: prelievo biologico coattivo, arresto in flagranza e competenza del giudice,* in *Diritto penale e processo*, n. 4/216.

[21] Per una panoramica sulle modalità e sul valore degli accertamenti compiuti dalla polizia per la rilevazione dello stato di alterazione del conducente, si rinvia a *Droghe e alcool nella guida,* (a cura di G.B. PIODA, G. PROTOSPATARO, M MAZZIOTTI), Egaf, 2015

sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4", ossia agli accertamenti tecnico-quantitativi in grado di rilevare anche la quantità di alcool o di sostante stupefacenti o psicotrope.

Gli accertamenti qualitativi non sono obbligatori, ma qualora la p.g. li richieda, determinano un obbligo per il conducente il cui rifiuto configura, ai sensi degli art. 186, comma 7, C.d.S. e 187, comma 8, C.d.S., un reato contravvenzionale. La prima delle due norme prevede la sanzione "in caso di rifiuto all'accertamento di cui ai commi 3...", mentre la seconda "in caso di rifiuto all'accertamento di cui ai commi 2...". In entrambi i casi, quindi, la responsabilità è prevista già per il rifiuto dell'accertamento qualitativo, oltre, ovviamente, a quella derivante dal rifiuto di quelli successivi.

Il risultato degli accertamenti qualitativi costituisce l'indizio di reato che legittima la prosecuzione delle indagini alla ricerca della conferma. Il loro carattere preliminare esime gli operanti dall'obbligo di dare avviso al soggetto controllato della facoltà di farsi assistere da un difensore[22]. Proprio perché accertamenti preliminari, essi non rientrano nell'alveo di quelli previsti dall'articolo 354 c.p. e non richiedono, quindi, l'avviso ex articolo 114 bis. disp. att. c.p.p.[23].

Le norme chiariscono che il rifiuto o l'impossibilità di compiere gli accertamenti qualitativi non impediscono il proseguimento delle operazioni. Infatti, sia l'art. 186, comma 4 sia l'art. 187, commi 2-bis e 3, C.d.s., precisano che gli accertamenti tecnico-quantitativi possono svolgersi anche in ogni caso di incidente o sulla base di altri motivi che la polizia giudiziaria abbia per ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Circa la modalità degli **accertamenti tecnico-quantitativi** va tenuto presente che la metodica prescritta e normalmente usata per misurare lo stato di ebbrezza alcolica è quella della prova spirometrica misurando mediante etilometro, ove il conducente non vi si opponga, la concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata. La nostra

---

[22] Cass, SSUU, sent. 29 gennaio 2015, n. 5396, in CED, RV 263024: "*In tema di disciplina della circolazione stradale, la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall'art. 186, comma terzo, cod. strada, in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 c.p.p.*". Per approfondimenti, cfr. A. IPPOLITI, *Guida in stato di ebbrezza. Sotto l'influenza di alcool e sostanze stupefacenti*, CEDAM, 2013.

[23] Così Cass., SSUU, sent. 29 gennaio 2015, n. 5396, cit.: "*Occorre tuttavia rimarcare che, prima che si proceda ad accertamento mediante etilometro, e proprio al fine di verificare i presupposti per darvi luogo, gli organi di polizia – come chiarito anche dalla Circolare del Ministro dell'Interno del 29 dicembre 2005, n. 300/A/42175/109/42 – hanno facoltà di sottoporre il conducente «ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili». Questi accertamenti, di natura discrezionale e affatto preliminari all'acquisizione di elementi indiziari riferibili alle fattispecie di guida in stato di ebbrezza contemplate dall'art. 186, comma 2, cod. strada, non rientrano, evidentemente, in quelli presi in considerazione dall'art. 354 c.p.p.; sicché per essi non è luogo a procedere all'avvertimento ex art. 114 Dip. att. c.p.p. In questo senso va intesa, e può comunque ricevere condivisione, la linea giurisprudenziale secondo cui l'avvertimento ex art. 114 cit. va dato solo quando l'organo di polizia ritenga di desumere dalle circostanze del fatto un possibile stato di alterazione del conducente sintomatico dello stato di ebbrezza e non quando esso sia svolto in via meramente "esplorativa" (Sez. 4, n. 10850 del 12/02/2008, Rizzi, Rv. 239404; nella stessa linea, Sez. 4, n. 16553 del 26/01/2011, Pasolini, Rv. 250310)*".

giurisprudenza riconosce senza tentennamenti valore di prova all'alcoltest, anche se effettuato a distanza di alcune ore purché in tal caso vi sia un apprezzabile connessione tra condotta del conducente e l'incidente e non vi sia soluzione di continuità tra il sinistro ed il reperimento del responsabile[24].

Lo stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope è vagliato mediante accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale, prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia, ovvero su campioni di fluido del cavo orale[25].

Prima di svolgere gli accertamenti tecnico-quantitativi il conducente deve essere informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi degli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 356 c.p.p.[26].

L'omesso avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, poiché in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., costituisce nullità a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado[27].

Sull'avviso al difensore, una recente sentenza della Cassazione a sezioni unite ha tuttavia chiarito, nel più generale contesto degli accertamenti urgenti, "*che la polizia giudiziaria non abbia alcun obbligo di avvertire il difensore indicato dall'indagato, né di procedere alla sospensione delle operazioni fino al momento dell'arrivo del difensore (a meno che non si tratti di un tempo limitato, compatibile con l'urgenza dell'atto)*"[28].

Su tale orientamento si colloca quella giurisprudenza secondo cui "*In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia*"[29].

---

[24] Sul valore di prova dell'alcoltest, fra le tante Cass, sez. IV, sent. 24 marzo 2011, n. 17463, in CED, RV 250324; Cass., sez VI, sent. 16 giugno 2015, n. 35594, in CED, RV 244665. Per una valutazione di diritto comparato, R. DEL MONACO, *La prova dell'alterazione alla guida. Una comparazione tra Italia e Germania*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim*, n. 4/2015.

[25] Sulle operazioni da compiersi a cura della polizia si rinvia a G. PROTOSPATARO, *Omicidio stradale e lesioni personali stradali*, Egaf 2016.

[26] Cass., SSUU, sent. 29 gennaio 2015, *n.* 5396, cit.: "*La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado*". Per un commento alla pronuncia, v. F. PICCICHÈ, *Le Sezioni Unite si pronunciano sulla nullità per omesso avvertimento del diritto al difensore nell'esecuzione dell'alcoltest*, *in questa Rivista*, 4 marzo 2015.

[27] Cass., SSUU, sent. 29 gennaio 2015, n. 5396, in C.E.D., RV 263023; Cass., Sez. 3, sent. 2 luglio 2015, n. 39186, CC, in C.E.D., RV 264843.

[28] Cass., SSUU, sent. 29 gennaio 2016, n. 15453, CC, in C.E.D., RV 266335.

[29] Cass., Sez. 4, sent. 6 dicembre 2013, n. 7967, in C.E.D., RV 258614.

In ogni caso l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'effettuazione dell'alcoltest non ricorre se l'imputato ha rifiutato di sottoporsi all'accertamento[30].

L'articolo 359 bis comma 3 bis, con specifico riferimento ai reati di omicidio e lesioni stradali riprende ed amplia i poteri attribuiti alla polizia stradale dall'articolo 187 comma 3 c.d.s. e prevede che la p.g., qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti e vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, possa procedere all'**accompagnamento dell'interessato presso le più vicine strutture sanitarie**[31]**.**

Preliminarmente la p.g. è tenuta a richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione all'accompagnamento e all'esecuzione coattiva delle operazioni. Se questa è data in forma orale, dovrà essere confermata dal P.M. con un decreto motivato contenente, fra l'altro, l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che li rendono assolutamente indispensabili per la prova dei fatti.

Nel rispetto della riserva di giurisdizione, è previsto che entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le 48 ore successive[32].

Per disposizione del medesimo articolo 359 bis comma 3 bis c.p.p., la polizia giudiziaria deve dare tempestiva notizia del decreto e delle operazioni da compiersi al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni.

L'avviso è necessario anche nell'ipotesi in cui il soggetto abbia prestato consenso ai sanitari all'operazione di prelievo, giacché tale manifestazione di disponibilità si pone su un piano diverso rispetto alle garanzie processuali alle quali la persona ha diritto indipendentemente dallo specifico consenso prestato sul piano sanitario. In tale particolare ipotesi, secondo il ragionamento sviluppato dalla S.C., quando l'accertamento del tasso alcolemico sia stato richiesto alla struttura sanitaria dalla p.g. perché funzionale all'accertamento del reato, quest'ultima avrà comunque l'obbligo di avvertire la persona potenzialmente indagata che ha facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia[33].

---

[30] Cass., Sez. 4, sent. 13 maggio 2016, n. 34470, in C.E.D., RV 267877.

[31] Sui presupposti dell'accompagnamento, vedi A. CAMON, *La disciplina delle indagini genetiche*, in Cass. pen., 2014, 1439.

[32] Per una comparazione con la disciplina vigente nell'ordinamento giuridico tedesco, v. R. DEL MONACO, *La prova dell'alterazione alla guida. Una comparazione tra Italia e Germania*, cit.

[33] Così Cass., sez. F, sent. 6 agosto 2015, n. 34886, in C.E.D., RV 264728, secondo cui la p.g., ai sensi dell'articolo 114 disp. att. c.p.p. darà quindi, prima del compimento delle operazioni, avviso alla persona che ha facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia *"senza tuttavia che sia necessario preventivamente procedere, alla nomina di un difensore di ufficio, qualora quello di fiducia non sia stato nominato o, se nominato, non sia comparso"*.

Qui si pone un altro problema sollevato in giurisprudenza, afferente alla distinzione tra dissenso espresso e mancato consenso[34]. La Corte di legittimità ha posto un distinguo tra esplicito rifiuto del conducente di sottoporsi al prelievo ematico e la semplice mancanza di consenso, affermando, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza che, in caso sinistro stradale, il prelievo ematico effettuato dai sanitari su richiesta della polizia giudiziaria della verifica del tasso alcolemico a fini penali è utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso, purché costui non abbia opposto un esplicito rifiuto[35]. La Corte fonda il proprio assunto sulla circostanza che il reato di cui all'articolo 186 comma 7 C.d.S. è imperniato sul rifiuto e non anche sulla semplice assenza di consenso, sicché l'opposizione dell'interessato all'esecuzione del prelievo acquisirebbe rilevanza soltanto ove si concretizzasse in un dissenso espresso e non anche nel caso di mancato consenso. Tale ragionamento non potrebbe comunque essere seguito nel caso in cui la persona coinvolta in un incidente stradale venga trasportata in ospedale in stato di incoscienza, giacché in tal caso viene a mancare il presupposto stesso di qualunque manifestazione di volontà, ossia la previa informazione delle finalità penali per cui il prelievo viene effettuato.

Resta fermo che, secondo costante orientamento del giudice di legittimità, nessun consenso a fini probatori è richiesto per effettuare un prelievo ematico per scopi sanitari durante il ricovero presso la struttura ospedaliera a seguito di incidente stradale. In questi casi il prelievo è dettato da ragioni terapeutiche e non direttamente connesso all'accertamento di un reato e i suoi risultati "*sono utilizzabili nei confronti dell'imputato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso*"[36].

Il quadro delle disposizioni procedurali è completato dalla norma, contenuta nell'ultima parte dell'articolo 359 bis, comma 3 bis, c.p.p. secondo cui le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224 bis. In particolare gli accertamenti, anche quelli coattivi, devono essere eseguiti nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.

L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento.

Ai sensi dell'articolo 132 c.p.p., richiamato dal 224 bis, la persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuto a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le 24 ore.

---

[34] Per una trattazione ampia della tematica del consenso cfr. AA.VV, *Trattato di Biodiritto. Il governo del corpo.*

[35] Cass., Sez. 4, sent. 6 novembre 2012, n. 6755, in C.E.D., RV 254931. Per un commento alla pronuncia v. M. STRAMAGLIA, *Revirement della cassazione sulla legittimità dei prelievi ematici per l'accertamento del tasso alcolemico: non serve il consenso, basta che manchi il dissenso*, in *questa Rivista*, 26 febbraio 2013.

[36] Cass., sez IV, n. 1827/2009; Cass., sez IV, n. 4118/2008.